



CH-3003 Berna, PA /seco/bev

Via e-mail

Alle:

- autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché delle Città di Berna, Bienne e Thun
- autorità cantonali preposte al mercato del lavoro

Riferimento:

Vostro riferimento:

Collaboratore responsabile:

Berna, ottobre 2014

Circolare

Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC): introduzione di un obbligo di notifica e di autorizzazione fin dal primo giorno di lavoro per i prestatori di servizi esteri nel settore del paesaggismo

Gentili Signore e Signori,

In occasione della sua seduta del 19 settembre 2014 il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist)¹ e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)².

La presente circolare della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) Vi informa delle modifiche che ne conseguono.

Fino ad oggi i prestatori di servizi esteri nel settore della paesaggistica erano soggetti all'obbligo di notifica rispettivamente di autorizzazione per il loro impiego in Svizzera a partire dal nono giorno di lavoro. In futuro i prestatori di servizi attivi in questo settore dovranno annunciarsi o chiedere preliminarmente un'autorizzazione a prescindere dalla durata del loro impiego in Svizzera. Attualmente i controlli dei prestatori di servizi esteri attivi nella paesaggistica possono essere effettuati solo con difficoltà. Di frequente le prestazioni non avvengono in uno spazio pubblico, bensì su terreni e abitazioni privati. I lavori durano spesso meno di otto giorni. Il nuovo regolamento consentirà un controllo attivo nel settore.

¹ RS 823.201

² RS 142.201

Conformemente alla nuova lettera g dell'art. 6 cpv. 2 ODist i prestatori di servizi con sede negli Stati dell'UE-25/AELS attivi nel settore della paesaggistica sono in futuro soggetti ad un obbligo di notifica a partire dal primo giorno di lavoro.

Per le aziende con sede in Bulgaria e Romania attive nel settore della paesaggistica, l'obbligo di autorizzazione a partire dal primo giorno di lavoro sussiste ancora fino al 31 maggio 2016 conformemente al protocollo II all'ALC.

Conformemente alla nuova lettera f dell'art. 14 cpv. 3 OASA i prestatori di servizi provenienti da Stati terzi sono in futuro soggetti ad un obbligo di autorizzazione a partire dal primo giorno di lavoro.

Il termine paesaggistica comprende tutte le attività che riguardano la costruzione, la modifica, la cura e la manutenzione di giardini, parchi e spazi verdi, nonché vari servizi di giardinaggio. Per una definizione più ampia della paesaggistica si rimanda al codice «813000 Attività di sistemazione del paesaggio» della nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA 2008)³.

Le modifiche dell'art. 6 cpv. 2 ODist e dell'art. 14 cpv. 3 OASA entrano in vigore **il 1° novembre 2014**.

Le direttive pertinenti dell'UFM e della SECO e anche le fonti d'informazione come per esempio www.distacco.admin.ch saranno adattate fino a questo momento.

Grazie della prestata attenzione e della preziosa collaborazione.

Distinti saluti

Segretaria di Stato dell'economia SECO



Peter Gasser
Capo Libera circolazione delle persone e
Condizioni di lavoro

Ufficio federale della migrazione UFM



Kurt Rohner
Vicedirettore

³ **NO**omenclatura **G**enerale delle **A**ttività economiche (NOGA), consultabile all'indirizzo http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/noga0/vue_d_ensemble.html